

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 26/06/2025

FATTO

Parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 25/08/2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/08/2023 dopo il pagamento di 71 rate. Non avendo ottenuto piena soddisfazione in sede di conteggio estintivo, dopo aver invano esperito il reclamo in data 14/01/2025, si è rivolta all'Arbitro chiedendo:

- in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolati secondo il criterio pro rata temporis, per complessivi € 490,01, di cui € 204,17 a titolo di "Spese di istruttoria"; € 285,83 a titolo di "Oneri di distribuzione"; € 0,01 a titolo di "Commissioni di gestione pratica" (somma al netto di € 527,61 già abbuonati in sede di estinzione anticipata), oltre alla restituzione della commissione di anticipata estinzione di € 106,22;
- in via subordinata, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti up front, ferma l'applicazione del metodo pro-rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi.

In ogni caso, parte ricorrente chiede la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura di ricorso; la corresponsione

degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Parte resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato in via preliminare di aver operato in piena aderenza alla normativa primaria e alle precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia. Nel merito, ha specificato che le "spese di istruttoria" e gli "oneri di distribuzione" oggetto di ricorso sono pattuiti nel modulo SECCI allegato al contratto e risultano chiaramente fissi, pertanto non restituibili in caso di rimborso anticipato. Gli "oneri di distribuzione" sono stati integralmente versati all'intermediario del credito a cui il cliente si è discrezionalmente e autonomamente rivolto, con la conseguenza che la restituzione degli stessi da parte della banca sarebbe priva di qualsiasi giustificazione.

L'intermediario ha poi ricordato che il riferimento normativo tutt'ora valido e applicabile al caso di specie è l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, con cui il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, ingenerando così un "legittimo affidamento" alla distinzione tra costi up front e costi recurring riportata negli schemi contrattuali ispirati e rendendo l'ordinamento nazionale "impermeabile" a quella che sarebbe poi stata l'interpretazione "Lexitor" della CGUE. La CGUE con sentenza del 9 febbraio 2023 ha comunque affermato che il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore (a favore sia del creditore sia di terzi) per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Infine, l'intermediario ha rappresentato che non vi sono rate versate in eccedenza da rimborsare, peraltro non documentate da parte ricorrente, e che le spese di lite non sono dovute, in virtù della natura facoltativa dell'assistenza di un professionista e della serialità del contenzioso.

Parte resistente ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136

(entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame, occorre preliminarmente considerare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata solo in via implicita, riferita alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione. Si rammenta che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

Entrando ora nel merito del ricorso, si dà atto che è stata versata agli atti copia integrale del contratto da cui risulta la descrizione degli oneri applicati al finanziamento che consistono in “Spese di istruttoria”, “Oneri di distribuzione” e “Commissioni di gestione”. È stato altresì prodotto il conteggio estintivo dal quale si rileva l'estinzione del prestito dopo il pagamento di 71 rate mensili su 120 complessive, la restituzione degli interessi corrispettivi, un rimborso delle commissioni di gestione di € 527,61 e l'addebito della penale di estinzione anticipata di €106,22. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria, a cui parte resistente ha riconosciuto quanto addebitato al cliente a titolo di oneri di distribuzione, fatto che giustificerebbe l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente.

Le commissioni oggetto di controversia, valutate in base alla descrizione fornita nel contratto e agli orientamenti condivisi dai Collegi territoriali e dal Collegio di Torino, sono classificate come segue: spese di istruttoria e oneri di distribuzione *upfront*, mentre le commissioni di gestione *recurring*, come da contratto. In particolare il Collegio di Torino (decisione n. 6540/23) ha affermato che “le spese di istruttoria sono state considerate *up front*, in quanto la descrizione dell'attività remunerata riguarda le sole “attività propedeutiche al perfezionamento del contratto”. Allo stesso modo “gli adempimenti indicati nella descrizione degli oneri di distribuzione sono limitati, dallo stesso contratto,

entro la fase di erogazione del prestito (“tali attività si esauriscono con l’erogazione del prestito”). Nello stesso senso, si richiamano il Collegio di Bari, decisione n. 6552/23; Collegio di Palermo, decisione n. 4993/23; Collegio di Napoli, decisione n. 6443/23; Collegio di Roma, decisione n. 20416/20; Collegio di Milano decisioni n. 4820/23; n. 4819/23; e n. 7281/21. In riferimento alla natura recurring delle commissioni di gestione (come da contratto) si vedano le decisioni del Collegio di Torino n. 8278/2023 e n. 11727/2023. In senso conforme, si vedano altresì Collegio di Milano, decisione n. 7393/2023 e n. 4817/2023; Collegio di Roma, decisione n. 2092/2024; Collegio di Bologna, decisione n. 12497/2023.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	40,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	17,96%

rate pagate	71	rate residue	49	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				500,00	Upfront	17,96%	89,81		89,81
Oneri di distribuzione				700,00	Upfront	17,96%	125,73		125,73
Commissioni di gestione				1.292,12	Recurring	40,83%	527,62	527,61	0,01
Totale				2.492,12					215,55

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’importo come sopra calcolato (€ 215,55) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 490,01), la quale ha effettuato i calcoli secondo il pro rata temporis per tutte le voci di costo.

Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, il rimborso della penale di estinzione, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, nonché delle spese per l’assistenza difensiva e del contributo per la procedura ABF.

La richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso non può essere accolta in quanto formulata in termini generici, non supportata da evidenze prodotte dal ricorrente e, quindi, priva di prova (Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017; Collegio di Torino n. 3119/2023).

La richiesta di restituzione della penale di estinzione anticipata merita, invece, accoglimento in quanto il debito residuo al momento dell’estinzione è inferiore a € 10.000,00, come disposto dall’art. 125-sexies TUB, comma 5, lett. d). Si veda la pronuncia n. 11679/2021 del Collegio di Coordinamento. Complessivamente, risulterebbe pertanto dovuto un rimborso pari a € 321,77.

La richiesta di ristoro delle spese legali non viene accolta in quanto il Collegio di Torino, in linea con le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, ritiene le stesse non rimborsabili, data la serialità del contenzioso in esame. Si veda anche la nota alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012. Con riferimento, infine, alla refusione degli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria

di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 322,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA